



## CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

### CAPITOLATO DI SERVIZIO

#### Art. 1 – Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di assistenza informatica della rete LAN comunale sia a livello sistemistico che a livello client per il periodo 01.01.2017-31.12.2017 - CIG Z4B1C9E391.

L'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento del servizio mediante trattativa privata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Il presente capitolato, pertanto definisce le caratteristiche tecnico-economiche sulla base delle quali dovrà essere regolato il servizio di assistenza informatica della rete LAN comunale sia a livello sistemistico che a livello client

NG WAY S.r.l.  
Il Presidente

#### Art. 2 - Premessa

Per il periodo di cui sopra la società affidataria si impegna a prestare il servizio di assistenza informatica della rete LAN comunale con la debita cura e diligenza, grazie all'impiego di personale dotato dell'adeguata competenza tecnica e preparazione professionale, in stretta collaborazione con l'Ufficio Informatica allo scopo di raggiungere e mantenere l'efficienza delle rete informatica comunale, garantendo prestazioni ottimali e individuando soluzioni che consentano di migliorare l'efficacia e l'efficienza della rete stessa e delle apparecchiature che la compongono.

Le apparecchiature che compongono la rete informatica comunale sono attualmente tutte di proprietà del ns. Ente: la società affidataria sarà chiamata ad individuare gli eventuali problemi tecnici e ad indicare le modalità di risoluzione tecnico-economiche più convenienti per l'Amministrazione comunale.

Il seguente documento definisce, pertanto, le caratteristiche tecnico-economiche del servizio che ha come obiettivo primario il mantenimento di elevati standard di efficienza della rete informatica comunale.

#### Art. 3 – Contenuti e modalità del servizio

Il servizio affidato dovrà rispettare quanto indicato:

1. dal presente capitolato di servizio;
2. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
3. dal D. Lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.;
4. dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Le sedi interessate dal servizio in oggetto sono di seguito elencate:

1. il Palazzo Comunale – V.le Rimembranze,4 – Castellanza;
2. la Biblioteca Civica – P.zza Castegnate, 2bis – Castellanza;
3. l'Asilo Nido – Via Vittorio Veneto – Castellanza;
4. l'Ufficio del Settore Socio-Assistenziale –Via Vittorio Veneto, 27A – Castellanza;
5. ogni eventuale nuova sede di uffici comunali che l'Amministrazione intenda rendere operativa nel periodo oggetto del presente capitolato.

#### Art. 4 – Specifiche tecniche e caratteristiche del servizio

Le prestazioni relative al servizio assistenza informatica della rete informatica comunale sia a livello sistemistico che a livello client richieste devono prevedere:

1. help desk telefonico;
2. consulenza nell'individuazione dei problemi di natura informatica (in particolare di natura sistemistica) che possono insorgere durante la normale attività lavorativa degli uffici comunali e supporto nella ricerca di soluzioni tecnico-economiche adeguate al mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica delle apparecchiature informatiche.
3. assistenza e consulenza nei rapporti con gli eventuali fornitori nell'individuazione di nuove soluzioni tecnologiche;
4. eventuale assistenza nella risoluzione di problemi hardware e/o software (malfunzionamenti, disconnessioni, perdita di driver, nuove installazioni, ecc) sia su server che su client;
5. assistenza e consulenza alla risoluzione di problemi di tipo sistemistico (sistema operativo, password, sicurezze, back-up, installazioni e configurazioni di particolare importanza, prodotti di produttività individuale, ecc), di networking, di installazione/migrazione di nuove release hardware e software (service pack, applicativi gestionali, software antivirus, ecc);
6. assistenza e formazione tecnica alla risoluzione di problemi ricorrenti;
7. ogni eventuale servizio aggiuntivo che si ritenga utile.

Le prestazioni relative al servizio assistenza informatica della rete informatica comunale sia a livello sistemistico che a livello client del presente capitolato prevedono da parte della ditta affidataria sia interventi programmati e concordati sia interventi su chiamata per casi di particolare urgenza.

La società affidataria dovrà intervenire effettuando:

A. **INTERVENTI PROGRAMMATI E CONCORDATI** finalizzati ad assicurare un livello ottimale della normale gestione dell'attività informatica sia a livello hardware che software. Tali interventi dovranno garantire, inoltre, prestazioni ottimali della rete informatica comunale sia in rapporto alle dotazioni informatiche presenti nelle diverse sedi comunali sia nelle previsioni di future implementazioni della stessa. Le attività di cui sopra saranno gestite con il personale dell'Ufficio Informatica, che concorderà con i tecnici incaricati della ditta aggiudicataria eventuali priorità di intervento.

Gli interventi dovranno essere effettuati durante il normale orario di lavoro degli uffici comunali: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle Ore 13.00 e lunedì - mercoledì - giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, salvo il caso in cui siano richiesti particolari interventi che interessano la rete comunale e le installazioni di particolari applicativi sul server che possono essere svolti quando non sono in corso le normali attività d'ufficio. Per le sedi diverse dal Palazzo Comunale potrà essere necessario concordare con l'Ufficio Informatica un diverso orario di intervento.

B. **INTERVENTI SU CHIAMATA** del ns. Ente saranno finalizzati al ripristino del corretto funzionamento delle apparecchiature hardware e degli applicativi per gli inconvenienti che si dovessero verificare durante il normale utilizzo degli stessi, in particolare per il lato server. Tali interventi per la loro connotazione di urgenza faranno seguito a precise richieste dell'Amministrazione con modalità che l'affidatario concorderà direttamente con il personale dell'Ente.

In particolare la ditta affidataria attraverso i propri incaricati si impegna ad intervenire, **entro il termine massimo di 24 ore lavorative dalla chiamata**, sia nel caso di interventi programmati che di interventi su chiamata dell'Amministrazione, salvo diversa disposizione. In caso di interventi di particolare urgenza sui server comunali la società affidataria si impegna ad intervenire **entro il termine massimo di 4 ore lavorative dalla chiamata**.

Qualora si rendesse necessario per ripristinare la completa funzionalità delle attrezzature informatiche provvedere alla sostituzione di alcune apparecchiature, la società affidataria concorderà le modalità con il personale dell'Ufficio Informatica, in particolare per interventi di riparazione di importo superiore ad € 100,00.= IVA esclusa l'esecuzione deve essere preceduto da un preventivo fornito dall'affidatario e approvato dal ns. Ente.

Ogni uscita per attività di assistenza informatica sarà documentata in un rapporto di intervento compilato e firmato dal personale tecnico che effettuerà l'intervento e controfirmato da personale dell'Ufficio Informatica. Nel rapporto di intervento dovranno essere menzionati l'Ufficio comunale presso cui è stato eseguito l'intervento, il riferimento al client, al server o all'apparato di rete, il nome del tecnico, la descrizione dell'intervento ed eventuali successivi interventi che dovranno essere effettuati per riportare le apparecchiature al normale standard di efficienza.

Il servizio di assistenza informatica della rete informatica comunale sia a livello sistemistico che a livello client è stimato in **200 ore annue** per il periodo previsto dal presente capitolato.

In ogni caso la riparazione e la sostituzione delle parti danneggiate dovrà avvenire con pezzi di ricambio originali per i quali dovrà essere prevista una garanzia minima di **12 (dodici) mesi**.

In particolare per gli interventi sui server comunali che richiedessero l'installazione di aggiornamenti software o di service pack rilevanti occorre provvedere al salvataggio dati prima di effettuare eventuali configurazioni del sistema ed in caso di danni all'hard disk individuare le modalità per il recupero dei dati.

La ditta affidataria è responsabile, pertanto, di eventuali danni arrecati alle macchine di proprietà dell'Amministrazione Comunale per l'effetto prodotto da ricambi non originali e non idonei utilizzati: le parti sostituite durante gli interventi dovranno essere ritirate a titolo non oneroso per il Comune di Castellanza. L'Amministrazione Comunale si riserva in tale caso di applicare una penale per i danni sopportati proporzionale al danno stesso rivalendosi eventualmente sul deposito cauzionale versato dalla ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto.

Qualora la ditta affidataria, in sede di intervento di manutenzione ordinaria o di riparazione su chiamata, riscontrasse guasti dipendenti da caduta, motivi accidentali, colpa grave o dolo del personale o di terzi dovrà trasmettere all'Amministrazione comunale una relazione per i provvedimenti di competenza.

La ditta affidataria si impegna, inoltre, per l'espletamento del servizio in oggetto, ad avvalersi di proprio personale specializzato, in possesso di adeguata istruzione, addestramento e/o esperienza dimostrabili con adeguata certificazione, che dovrà essere allegata all'offerta, ed in ogni caso si impegna tecnici ad inviare tecnici in grado di gestire le problematiche server hardware e software.

#### **Art. 5 – Servizi collegati al contratto**

La ditta affidataria si impegna a provvedere, in sede di riparazione di una delle apparecchiature indicate, ad effettuare il collaudo della stessa al termine dell'intervento indicando nel rapporto tecnico l'esito dello stesso.

In ogni caso la riparazione e la sostituzione di parti danneggiate durante la durata del contratto prevista dal presente capitolato dovrà essere effettuata dalla ditta affidataria in conformità di quanto indicato all'art. 4 del presente capitolato e comunque indicando nel rapporto di intervento l'eventuale durata della garanzia per i pezzi sostituiti in sede di manutenzione.

Per le macchine sottoposte a garanzia il servizio oggetto del presente capitolato sarà attivato dal giorno successivo alla scadenza della stessa.

La ditta affidataria si impegna, inoltre, a fornire il nominativo di un referente e i suoi recapiti per la risoluzione di tutti gli eventuali problemi inerenti il servizio di manutenzione ordinaria e di riparazione su chiamata.

NG WAY S.r.l.  
I.P. residente

**Art. 6 - Descrizione delle apparecchiature**

Gli apparati della rete informatica sono di seguito elencati:

- n. 4 server presso la sede comunale;
- n. 1 server presso la Biblioteca Civica con relativi ;
- n. 1 server presso la sede del Settore Socio-Assistenziale con i relativi apparati di rete;
- n. 6 armadi rack per un complessivo di circa 150 punti rete.

I PC client in dotazione agli uffici comunali sono circa 90 di marche e di modelli differenti parte in garanzia.

Le macchine in dotazione agli uffici comunali sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale e la società affidataria sarà chiamata ad effettuare eventuali diagnosi di malfunzionamento delle stesse e a collaborare alla eventuale sostituzione delle apparecchiature, pur restando inteso che la riparazione delle apparecchiature in garanzia sarà a carico delle ditte fornitrici.

La società affidataria, pertanto, in sede di intervento segnalerà all'Ufficio Informatica eventuali interventi di riparazione o sostituzione delle parti meccaniche delle apparecchiature in dotazione o di prodotti difettosi, sottoponendo eventuali soluzioni tecniche.

**Art. 7 - Compensi e modalità di pagamento**

Il contratto per il servizio di assistenza informatica della rete informatica comunale sia a livello sistemistico che a livello client avrà durata di due anni dal 01.01.2017 al 31.12.2018.

Il costo orario di intervento dei tecnici sistemisti incaricati della società affidataria deve essere il medesimo per tutta la durata del contratto e deve essere comprensivo di spese di trasporto, di trasferta e di ogni altra spesa sostenuta dal tecnico incaricato di intervenire presso la sede comunale.

Il monte ore del servizio di assistenza previsto dal presente capitolato potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione in funzione delle effettive esigenze dell'Amministrazione Comunale senza che per questo la società affidataria possa vantare pretese di alcun tipo.

Il corrispettivo concordato verrà corrisposto dietro la presentazione della relativa fattura. Il pagamento delle fatture avverrà dopo aver effettuato il controllo di conformità entro 60 gg. dalla data di ricevimento della stessa.

L'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione del pagamento qualora venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi antinfortunistici e retributivi della ditta aggiudicataria, accertati in via definitiva dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento medesimo.

**Art. 8- Aggiudicazione del servizio**

La ditta affidataria è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza:

- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa.

Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione Comunale e altri provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la ditta affidataria potrà essere dichiarata decaduta qualora:

- 1) dalle verifiche effettuate – sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell'autocertificazione – la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione del servizio;
- 2) non addivenga alla regolarizzazione dell'affidamento entro il termine che sarà stabilito con apposita comunicazione.

**Art. 9 – Clausole contrattuali**

Con la sottoscrizione del presente capitolato di servizio la ditta affidataria espressamente riconosce ed accetta tutte le condizioni poste dall'Amministrazione in proposito e si impegna a seguito all'esecuzione del servizio in oggetto successivamente all'affidamento provvisorio dello stesso e in attesa dell'aggiudicazione formale dello stesso.

La ditta affidataria dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Comune di Castellanza è pertanto esplicitamente sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni altro adempimento, in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Le norme di cui al presente capitolato hanno validità fino al termine naturale del contratto.

Il servizio potrà essere revocato a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento e con preavviso di giorni 30 (trenta), senza che ciò possa comportare pretesa alcuna da parte dell'incaricato salvo la percezione del corrispettivo maturato.

Gravi inadempimenti e violazioni del presente disciplinare potranno giustificare l'interruzione del rapporto senza il preavviso di giorni 30 (trenta) di cui sopra.

Per il mancato assolvimento dell'incarico non verrà corrisposto alcun pagamento e verrà applicata una penale da € 100,00.= a € 500,00.= in base alla gravità delle cause di inadempimento.

Il contratto può avvenire rescisso anche per fallimento della ditta affidataria.

Il contratto in oggetto potrà essere disdetto in anticipo rispetto alla scadenza dello stesso 60 gg. prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Comune di Castellanza si riserva di rescindere il contratto in essere in qualsiasi momento a fronte di gravi inadempimenti contrattuali da parte della ditta aggiudicataria:

1. per motivi di pubblico interesse;
2. in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
3. nel caso in cui vengano meno i requisiti di ordine generale, professionale della ditta aggiudicatrice;
4. in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicatrice;
5. nei casi di sub-appalto non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
6. qualora persista nelle inadempienze contrattuali ovvero superate le 5 penali o qualora l'ammontare delle penali applicate superi il 20% dell'importo complessivo dell'aggiudicazione.

La risoluzione del contratto viene disposta dall'Amministrazione comunale con atto motivato e della sua emissione verrà data comunicazione all'impresa con notificazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o di notifica a mezzo di ufficiale notificatore.

**Art. 10 – Responsabilità**

L'affidatario è responsabile nei confronti dei terzi e del Comune di Castellanza per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

È fatto obbligo alla ditta affidataria di mantenere il Comune di Castellanza sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

NG WAY S.r.l.  
Il Presidente

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire il Comune di Castellanza dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione agli obblighi contrattuali o alle direttive impartite dall'Amministrazione.

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per danni derivati ai dipendenti della società affidataria nell'esecuzione degli interventi di riparazione.

La ditta affidataria, inoltre, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni che potranno essere prodotti a persone dipendenti dal Comune di Castellanza o a cose di sua proprietà nel corso dell'esecuzione del servizio ad eccezione dei danni derivanti da un uso improprio delle apparecchiature riparate o da incuria, imperizia e mancata diligenza da parte dell'operatore cui il prodotto è destinato.

**NGWAY S.r.l.**  
Il Presidente

**Art. 11 – Obbligo di riservatezza**

L'affidatario è obbligata a mantenere riservate le informazioni relative alle attività del Comune di Castellanza di cui verrà a conoscenza in relazione al presente appalto e si obbliga altresì a impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni.

La società affidataria si impegna, inoltre, per quanto di sua competenza, affinché i dati oggetto di trattamento nelle diverse fasi dello sviluppo della fornitura non vengano impiegati per finalità diverse da quelle stabilite dal Comune di Castellanza e senza la formale autorizzazione della stessa. La società affidataria si impegna a osservare le disposizioni interne al Comune di Castellanza e ad usare le cautele necessarie perché, durante l'esecuzione dell'appalto, nel trattamento di dati siano garantiti i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente il diritto alla vita privata, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

**Art. 12 – Controversie**

In presenza di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà adendo al giudice competente in materia.

**Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente capitolato si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di affidamento fino alla stipulazione del contratto;
- i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
  1. il personale interno del Comune di Castellanza addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
  2. ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia.

**Art. 4 – Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Laura Grassini del Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione del Comune di Castellanza – tel. 0331.526234.


Letto, confermato e sottoscritto.

Castellanza, \_\_\_\_\_


**L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il Responsabile del Settore

Dott. Alessandro Colombo



**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**



(Il Rappresentante)

**NG WAY S.r.l.**  
Il Presidente



**ALLEGATO A1**

**AL COMUNE DI CASTELLANZA**

V.le Rimembranze, 4 – 21053 Castellanza (VA)

Servizio di assistenza informatica della rete LAN comunale sia a livello sistemistico che a livello client per il periodo 01.01.2017-31.12.2017 - CIG Z4B1C9E391

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

(ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 esente da bollo in conformità all'art. 37 del citato DPR 445/2000)

Presentata dall'operatore economico

Denominazione Sociale : NG WAY SRL

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA:

VIA REBAGLIA N. 1 – 21019 SOMMA LOMBARDO (VA) \_\_\_\_\_

N. TEL. 0331/726090 \_\_\_ N. FAX 0331/728229 \_\_\_\_\_ N. CELL. 329/6297690 \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E-MAIL info@ngway.it

P.E.C. ngway@registerpec.it

IL SOTTOSCRITTO MORENO POLI

NATO A NOVARA \_\_\_\_\_ IL 10/02/1964

RESIDENTE A TAINO \_\_\_\_\_ IN VIA ANTONIO SIST \_\_\_\_\_ N.78 \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE DICHIARANTE PLOMRN64B10F952L

IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE DELEGATO \_\_\_\_\_

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

DELLA SOCIETA' (denominazione e ragione sociale) NG WAY SRL

SEDE LEGALE VIA REBAGLIA N. 1 – 21019 SOMMA LOMBARDO (VA)

SEDE OPERATIVA VIA REBAGLIA N. 1 – 21019 SOMMA LOMBARDO (VA)

NUMERO DI TELEFONO 0331/726090 N. FAX 0331/728229

CODICE FISCALE SOCIETA'

0	2	3	0	1	2	0	0	0	2	4							
0	2	3	0	1	2	0	0	0	2	4							

PARTITA I.V.A. SOCIETA'

**INPS**

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
VARESE	VIAPOLTA	21100	VARESE
Fax	Tel.	Matricola Azienda	
		8712105150	

**INAIL**

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
--------------	-----------	-----	-------

VARESE			
<b>Fax</b>	<b>Tel.</b>		
		20198414/50	

**ALTRO ENTE PREVIDENZIALE**

<b>Ufficio/Sede</b>	<b>indirizzo</b>	<b>CAP</b>	<b>Città</b>
<b>Fax</b>	<b>Tel.</b>	<b>Codice/Matricola</b>	

Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

<b>Ufficio</b>	<b>indirizzo</b>	<b>CAP</b>	<b>Città</b>
<b>Fax</b>	<b>Tel.</b>	<b>NOTE</b>	

**DIMENSIONE AZIENDALE N. dipendenti**

da 1 a 5    da 6 a 15    da 16 a 50  
 da 51 a 100    oltre 100

**CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE E/O PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE**

EDILIZIA  
 EDILE (CON SOLO IMPIEGATI E TECNICI)  
 ALTRO (specificare il settore) METALMECCANICO

<b>Ufficio Provinciale del Lavoro</b>	<b>indirizzo</b>	<b>CAP</b>	<b>Città</b>
<b>Fax</b>	<b>Tel.</b>		

A seguito dell'invito del Comune di Castellanza alla procedura in oggetto

*consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:*

- a)  dichiara l'assenza di cause di esclusioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 (nuovo codice degli appalti) <sup>1</sup>
- b)  dichiara i nominativi degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché i nominativi dei direttori tecnici (se previsti) come sotto indicato:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CARICA
POLI	MORENO	NOVARA 10/02/1964	AMMINISTRATORE DELEGATO
MARCONI	MARCO	BUSTO ARSIZIO 17/04/1968	CONSIGLIERE

--	--	--	--

- c) **X** dichiara di essere a diretta conoscenza dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (nuovo codice dei contratti) nei confronti di tutti i soggetti tenuti: il titolare o direttore tecnico (se impresa individuale), socio o direttore tecnico, (se società in nome collettivo), socio accomandatario o direttore tecnico (se società in accomandita semplice), membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o consorzi).
- d) **dichiara che: (barrare ove ricorre il caso)**  
**X** nell'anno antecedente la data del presente invito non è stato sostituito né è cessato dalla carica nessuno dei soggetti di cui al precedente punto c).  
**OVVERO**  
**€** che il nominativo/nominativi dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data del presente invito, rivestenti cariche di cui al punto c), sono i seguenti:  
.....  
.....;  
a carico dei quali, per quanto risulta al dichiarante, non sussistono le situazioni previste dall'art. 80, comma 2 del D.Lgs 50/2016;  
**OPPURE**  
**(nel caso in cui sussistano soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente a carico dei quali sussistano cause di esclusione di cui all'art.80 comma2 del D.Lgs. 50/2016)**  
che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- e) **dichiara** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente **(barrare il quadratino che interessa)**  
**X** *(per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)* che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999.  
**ovvero**  
**€** *(per le ditte che occupano più di 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)* che l'impresa ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 legge 68/99 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale del lavoro.
- f) **X** dichiara che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A. per l'attività e lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto Registro delle Imprese di ----- con il numero Repertorio Economico Amministrativo ----- data di costituzione -----;
- g) **€** dichiara che l'impresa è in possesso della certificazione di qualità ----- rilasciata da ----- valida sino al ----- *(dichiarazione da rendere se pertinente);*
- h) **X** dichiara di aver preso visione ed esaminato le condizioni connesso all'espletamento del servizio, di conoscere e accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme generali e particolari che regolano il servizio stesso, di aver preso conoscenza tutte le condizioni locali nonché delle circostanze che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- i) **X** dichiara di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di impegnarsi, in caso di affidamento della fornitura, all'osservanza delle normative in materia;
- j) **X** dichiara di obbligarsi, in caso di affidamento, pena la nullità assoluta del contratto, ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

Data 27/12/2016

## **Dichiarante (o i dichiaranti)**

(apporre firma digitale )

- ❖ **N.B.) qualora fosse necessario allegare autocertificazioni di altri soggetti dichiaranti che non siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione potrà essere firmata digitalmente dal solo legale rappresentante allegando le copie scansionate delle dichiarazioni firmate autografamente dai soggetti dichiaranti unitamente al documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità;**

### **1 Art. 80. (Motivi di esclusione)**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato deperalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 62 non può essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.